



Al Ministro dello sviluppo economico

DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SU PROPOSTA DELL'IVASS, RECANTE DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE DI CUI ALL'ARTICOLO 187.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «*Codice delle assicurazioni private*»;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa*»;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187, recante «*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa*»;

VISTO in particolare l'articolo 187.1, comma 1, del Codice delle assicurazioni private il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), nonché gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione;

VISTO altresì, l'articolo 187.1, comma 2, del Codice delle assicurazioni private il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di



risoluzione delle controversie di cui al comma 1 del medesimo articolo 187.1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonché la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui all'articolo 187.1. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela;

VISTO l'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sono determinate, in modo da gravare il minimo possibile sugli utenti, le modalità di contribuzione da parte degli stessi, al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «*Codice del consumo*»;

VISTO il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante «*Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)*»;

VISTO in particolare la Parte V, Titolo II-*bis* del Codice del consumo, introdotta dall'articolo 1, comma 1, decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, concernente la «*Risoluzione extragiudiziale delle controversie*»;

RITENUTO opportuno - nelle *more* della definizione del regolamento di cui al citato articolo 187.1, al fine di garantire il successivo celere avvio del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore assicurativo – adottare il decreto di cui al richiamato articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2018, secondo modalità che consentano di gravare il minimo possibile sugli utenti;

SU PROPOSTA dell'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;



VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Il ricorso ai sistemi stragiudiziali delle controversie di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è gratuito per la clientela, salvo il versamento di un contributo alle spese della procedura per un importo pari a 20,00 euro, che verrà rimborsato dall'impresa o dall'intermediario in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.
2. L'IVASS può proporre al Ministro dello sviluppo economico la revisione della misura dell'importo di cui al comma 1 alla luce dell'esperienza applicativa, in conformità al combinato disposto degli articoli 141-*quater*, comma 3, lettera c) e 141-*octies*, comma 3, del Codice del consumo.

Art. 2

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.



Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Data,

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO